

\_\_\_\_\_ di repertorio

C.F. Consorzio e Partita I.V.A. 01803810694

Partita IVA Impresa

## **CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO**

### **C H I E T I**

**Oggetto:** Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale in discarica, di fanghi disidratati palabili provenienti dall'impianto di depurazione di San Martino in Chieti (CH). CIG: 7312011E59

## **SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO**

**tra il Consorzio di Bonifica Centro**

e \_\_\_\_\_

Importo complessivo dell'appalto € 607.500,00 di cui € 592.312,50 per il servizio in oggetto ed € 15.187,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre I.V.A..

Il giorno \_\_\_\_\_( ) del mese di \_\_\_\_\_( ) dell'anno \_\_\_\_\_ (201 ) si sono costituiti:

- per il Consorzio di Bonifica Centro (che nel proseguo verrà denominato "Consorzio") l'avvocato Luciana Di Pierdomenico nata ad Alanno (PE) il 01/03/1961 e domiciliata per la carica in Chieti Via Gizio 36, nella sua qualità di Commissario Regionale del Consorzio stesso nella cui espressa qualità interviene ed agisce;
- per l'Impresa \_\_\_\_\_ (che nel prosieguo verrà denominato "Appaltatore")

**PREMESSO CHE:**

- con delibera di Deputazione Amministrativa n. 262 del 27.10.2016 è stato disposto di procedere all'esperienza di gara per affidamento del "Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale in discarica, di fanghi disidratati palabili provenienti dall'impianto di depurazione di San Martino in Chieti (CH)".

- con delibera Commissariale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati approvati il capitolato speciale d'appalto, il DUVRI, il bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema di contratto e gli allegati modelli per la partecipazione alla procedura di affidamento;

- con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il servizio di che trattasi è stato affidato all'impresa \_\_\_\_\_ avente sede legale in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_ per l'importo complessivo \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ di cui \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ per l'espletamento del servizio ed € 15.187,50 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

Con il presente atto, da valere per ogni effetto di legge come atto pubblico, le parti dichiarano di convenire quanto appresso:

**ART. 1**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ART. 2**

Il "Consorzio", come sopra rappresentato, conferisce all'"Appaltatore" che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto dovrà essere eseguito presso l'impianto consortile di depurazione di San Martino in Chieti (CH), alla Via

Don Primo Mazzolari snc.

### **ART. 3**

Il Consorzio affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del "Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale in discarica, di fanghi disidratati palabili provenienti dall'impianto di depurazione di San Martino in Chieti (CH)".

Le quantità presunte di rifiuti con codici 190805 e 190814, da smaltire sono pari a complessive 4.500 tonnellate, stimate per il periodo oggetto dell'appalto.

Tali quantità sono soggette a variazione in aumento o diminuzione nel periodo di affidamento del servizio e l'Appaltatore non può in nessun caso rivalersi nei confronti del Consorzio per le variazioni intervenute.

La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme amministrative e tecniche vigenti applicabili al servizio affidato.

### **ART. 4**

L'Appaltatore con il presente contratto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire il servizio riguardante il presente appalto, a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni e delle disposizioni stabilite nel bando di gara e disciplinare, nel Capitolato Speciale d'Appalto e DUVRI, nell'offerta economica e nei successivi articoli di contratto o da questi richiamati.

### **ART. 5**

L'Appalto viene concesso dal Consorzio ed accettato dall'Appaltatore sotto

l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e del DUVRI, approvato con Delibera Commissariale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

I suddetti documenti, depositati agli atti del Consorzio, sottoscritti dalle parti, per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

#### **ART. 6**

E' in facoltà del Consorzio di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, il Consorzio avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva.

#### **ART. 7**

Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all'esecuzione del servizio non consentirà all'Appaltatore di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

La definizione delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti per effetto del presente contratto che non possano essere risolte in via bonaria, saranno deferite al Foro ove ha sede il Consorzio.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **ART. 8**

L'Appaltatore a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva sotto forma di \_\_\_\_\_ a mezzo di \_\_\_\_\_ rilasciata da

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Consorzio avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Consorzio abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **ART. 9**

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'effettuazione del servizio e attività connesse, sollevando il Consorzio da ogni responsabilità al riguardo.

Per la stipula del contratto e a garanzia dei danni causati a persone o cose, tanto del Consorzio quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali comunque relativi e/o connessi all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'articolo 103, c. 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., polizza assicurativa per danni da esecuzione e responsabilità civile verso terzi n. \_\_\_\_\_  
rilasciata dalla \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_.

#### **ART. 10**

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere ad altri, l'esecuzione di tutto o parte del servizio. La violazione di tale divieto comporta la

risoluzione di diritto del contratto, con escussione della garanzia definitiva presentata.

#### **ART. 11**

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Consorzio.

#### **ART. 12**

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e per la località dove sono eseguiti gli stessi e di agire nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa.

#### **ART. 13**

L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal T.U. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

L'appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri e delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di cui al Titolo IV del T.U. 81/2008 e s.m.i..

#### **ART. 14**

L'importo complessivo del " Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale in discarica, di fanghi disidratati palabili provenienti dall'impianto di depurazione di San Martino in Chieti (CH)" da eseguire resta fissato in € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_) di cui € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_) per effettuazione del servizio ed € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

#### **ART. 15**

I prezzi offerti risultanti dall'offerta economica rimarranno fissi e invariabili per qualsiasi eventualità e costituiranno i prezzi contrattuali.

Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l'esecuzione di servizio.

Non è prevista alcuna revisione prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del codice civile.

#### **ART. 16**

La durata del servizio è di giorni trecentosessantacinque (365) o ad esaurimento dell'importo contrattuale e decorre dalla data del verbale di affidamento dello stesso.

#### **ART. 17**

Il pagamento dei lavori verrà effettuato in favore dell'Appaltatore ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **ART. 18**

I pagamenti relativi ai lavori di che trattasi saranno effettuati mediante

accredito delle somme sul conto corrente bancario o postale che sarà successivamente indicato dall'Appaltatore come specificato all'art. 23.

#### **ART. 19**

L'Appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui al D. Lgs. 196/2003.

Il Consorzio, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia ai sensi dell'art. 26 del disciplinare di gara.

#### **ART. 20**

A tutti gli effetti del presente contratto giudiziali ed extragiudiziali, l'Appaltatore elegge domicilio in Chieti Scalo, alla Via Gizio 36.

#### **ART. 21**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative al contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, nonché le spese relative alla pubblicità sui quotidiani e ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

#### **ART. 22**

L'Appaltatore ha firmato per accettazione, dopo averne preso visione, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 del T.U. 81/2008 e s.m.i..

L'appaltatore è tenuto a fornire informazioni sui rischi esistenti nell'area in cui operano i dipendenti e ad aggiornare la propria documentazione riportante i rischi relativi alla propria attività presso l'impianto, ogni volta



che mutino le condizioni del cantiere.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto e di terzi, nonché per scongiurare l'ipotesi di danni a beni pubblici e/o privati. Ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali infortuni e danni ricade sull'Appaltatore, restando la Stazione Appaltante completamente sollevata.

#### **ART. 23**

Ai sensi della L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie" a pena di nullità assoluta del presente contratto, le liquidazioni e i pagamenti devono avvenire mediante: - indicazione del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, da comunicarsi entro sette giorni dalla loro accensione; indicazione delle generalità ed il C.F. delle persone delegate ad operare su di esso. Inoltre, pena l'automatica risoluzione del presente contratto, ogni transazione collegata allo stesso, sia tra le parti che tra la ditta e i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere eseguita esclusivamente mediante banche o la Società Poste Italiane S.p.A..

#### **ART. 24**

L'Appaltatore si impegna a segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto.

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, il Consorzio ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la

situazione al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario.

#### **ART. 25**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti pubblici di servizi.

Del presente atto è stata data lettura alle parti che approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono.

PER L'APPALTATORE

(-----)

\_\_\_\_\_

COMMISSARIO REGIONALE

(Avv. Luciana Di Pierdomenico)

\_\_\_\_\_